ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA

Art. 5

All'art. 13 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' aggiunto il seguente comma: "Per la realizzazione dei programmi costruttivi della GESCAL, degli Istituti autonomi per le case popolari, dei comuni e degli altri enti, negli abitati da trasferire totalmente o parzialmente l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 puo' assegnare gratuitamente le aree occorrenti fra quelle acquisite ed urbanizzate per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 20. In tale caso i predetti Enti sono tenuti a rispettare le tipologie edilizie assunte nei programmi stessi. Analogamente, le aree necessarie possono assegnarsi gratuitamente agli stessi Enti nell'ambito di quelle acquisite ed urbanizzate per la ricostruzione dei fabbricati non piu' ripristinabili in sito, di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858".

Versione in vigore dal 1 giugno 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvedimenti-in-favore-delle-zone-terremotate-della-sicilia/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it